

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2698

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CUSIMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1997

—————

Norme relative alle parcelle dei professionisti per prestazioni
in materia di edilizia e urbanistica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge tende a mettere ordine nel campo delle prestazioni professionali di agronomi, architetti, geologi, ingegneri, geometri e periti industriali e agrari, cioè di tutti quei professionisti che operano nel campo dell'urbanistica e dell'edilizia.

È invalsa da parte dei committenti, che rappresentano la parte forte nel rapporto con il professionista, l'abitudine di procrastinare il pagamento degli onorari e di frapporre ostacoli alla liquidazione delle parcelle eccependo pretesti, tra cui l'esosità del corrispettivo richiesto.

Si è determinata, anche visto il fermo dell'attività edilizia e urbanistica seguito alle note vicende politico-giudiziarie, a tutti note, una concorrenza sulle tariffe che non può non preoccupare il legislatore, influenzando sulla qualità delle prestazioni.

Occorre, pertanto, ridare dignità alle professioni tecniche e qualità al lavoro progettuale che deve essere remunerato nei giusti termini economici e nel rispetto delle tariffe professionali, il che avrà conseguenze positive anche per le casse dello Stato per le maggiori entrate fiscali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli enti e gli uffici preposti al rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta in materia di edilizia, urbanistica ed ambienti, per opere di committenza privata, non possono rilasciare nulla osta, concessioni o autorizzazioni se alla relativa richiesta non è allegata la certificazione dell'ordine o collegio professionale, al quale è iscritto il professionista incaricato, che attesti l'avvenuto pagamento delle prestazioni effettuate dallo stesso professionista, nel rispetto della tariffa professionale.

2. In caso di più professionisti che concorrono a vario titolo nella progettazione ed esecuzione delle opere, come agronomi, architetti, ingegneri, geometri, geologi e periti edili o agrari, la certificazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata, per ognuno di essi, dall'ordine o collegio professionale di appartenenza.

3. Per le prestazioni professionali relative alla progettazione, allo studio geologico, agronomico-forestale ed alle altre eventuali consulenze di supporto alla progettazione, la certificazione degli ordini o collegi professionali deve essere trasmessa all'ente o all'ufficio di cui al comma 1, a cura del committente, prima del rilascio del nulla-osta, della concessione o della autorizzazione. Tale certificazione, per le prestazioni professionali relative alla direzione ed al collaudo dei lavori, deve essere trasmessa dal committente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori ed entro trenta giorni dalla data del collaudo.

Art. 2.

1. Gli ordini e i collegi professionali, attraverso la vidimazione della parcella, veri-

ficano che i compensi richiesti dal professionista siano congrui alle tariffe vigenti.

2. Il professionista che ha eseguito la prestazione invia fattura o ricevuta fiscale al committente e, in copia, all'ordine o collegio di appartenenza, il quale verifica che l'importo della stessa corrisponda a quello della parcella approvata e si rende depositario della somma che i committenti versano a saldo della prestazione professionale con assegno circolare intestato al professionista incaricato. Tale somma viene caricata in apposito registro e viene scaricata dallo stesso all'atto della consegna dell'assegno al professionista, che firma suddetto registro per ricevuta.

3. Gli ordini e i collegi professionali, per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, chiedono al professionista il pagamento dei diritti di segreteria stabiliti con apposita delibera del consiglio dell'ordine o del collegio professionale.

4. Le operazioni di deposito delle somme relative a quanto disposto dai commi 2 e 3 possono essere eseguite dall'ordine o collegio professionale con l'ausilio di un istituto bancario convenzionato.

Art. 3.

1. Gli ordini e i collegi professionali provvedono entro il 15 gennaio di ogni anno ad inviare al Ministero delle finanze l'elenco dei nominativi dei professionisti che, nell'anno precedente, hanno presentato fatture o ricevute fiscali per la riscossione delle competenze professionali, con l'indicazione del loro codice fiscale, dell'eventuale partita IVA nonchè, per ogni singolo professionista, degli estremi anagrafici e del codice fiscale dell'intestatario della fattura o ricevuta fiscale, dell'importo delle somme liquidate e dell'oggetto della prestazione.

Art. 4.

1. Ove l'intestatario del nulla osta, concessione o autorizzazione non trasmetta

all'ente o all'ufficio di cui al comma 1 dell'articolo 1 la certificazione di avvenuto pagamento delle competenze entro il termine di cui al comma 3 dell'articolo 1, il suddetto ente o ufficio procede alla diffida assegnando un ulteriore termine, non superiore a sessanta giorni, entro cui l'intestatario deve provvedere alla trasmissione della certificazione. Dopo tale termine, permanendo l'inadempimento, l'ente o l'ufficio di cui al comma 1 dell'articolo 1 procede alla revoca del nulla osta, della concessione o della autorizzazione.

2. Gli enti o gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 1 non possono rilasciare certificato di abitabilità o certificati di conformità delle opere eseguite al progetto approvato se non previa consegna, da parte dell'interessato, della certificazione di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Art. 5.

1. Ove l'incarico di progettazione, di direzione dei lavori, dello studio geologico, agronomico e forestale o di altra consulenza di supporto alla progettazione e direzione dei lavori sia affidato ad associazioni professionali abilitate dalla vigente legislazione all'esercizio delle professioni tecniche, le fatture o le ricevute fiscali devono essere emesse esclusivamente dai professionisti firmatari del progetto, delle consulenze e degli atti di direzione dei lavori, ciascuno per le proprie competenze.

